

Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE REGGENTE F.to ALBANO MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE: N. 38 Reg. Pub.

Certifico io sottoscritto incaricato alla pubblicazione atti, che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione dal 11-01-2019 e vi rimarrà fino al 26-01-2019.

addì 11-01-2019

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

F.to Moretto Maria Antonietta

E' copia conforme all' originale Li 11-01-2019

> L'ADDETTO DI SEGRETERIA Moretto Maria Antonietta

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 terzo comma del D.lgs. 267/2000. Lì

L'ADDETTO DI SEGRETERIA

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2018 (ART. 20 DLS 175/2016

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, presso la **Sede Comunale sita in via A Volta, 4**, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica.

Eseguito l'appello risultano:

MOMOLO MASSIMO	P
RANGO ANTONIO	P
TEMPORIN ANGELA	P
DONA' MASSIMO	A
BUFANO DOMINGO	A
ZABARELLA DIEGO	P
GURINOV CARMEN DELIA	P
FINESSO FRIDA	P
PUCCIO ANTONIO	P
DONA' DANIELE	P
BEDIN ALFREDO	P
CERESOLI MICHELE	A
RIGO MASSIMO	P

Presenti n. 10 - Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Sig. **ALBANO MARCO**, Segretario Comunale Reggente.

Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

ZABARELLA DIEGO GURINOV CARMEN DELIA DONA' DANIELE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2018 (ART. 20 DLS 175/2016).

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RICHIAMATO allo scopo l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 – TUSP - che espressamente recita:

- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 19 del 09/04/2015 ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612, L.190/2014)";
- n. 42 del 24/10/2015, ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. della Legge n. 190/2014)";
- n. 17 del 14.05.2016, ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune Approvazione della relazione sui risultati conseguiti (articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190/2014)";

RISCONTRATO che

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 09/04/2015 e n. 42 del 24/10/2015, prevedeva nel corso dell'anno 2015 una riduzione del numero delle partecipazioni societarie del Comune.

In particolare il Piano operativo individuava le sotto indicate partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- **A. SE.T.A. S.p.A.** Percentuale di partecipazione diretta 1,74;
- **B.** ETRA S.p.A. Percentuale di partecipazione diretta 1,21;
- **C. ATTIVA S.**p.A. Percentuale di partecipazione diretta 0,002 in fallimento;
- **D. URBANIA** S.p.A. Percentuale di partecipazione diretta 0,2 in liquidazione;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE (società in cui ETRA S.p.A. detiene una partecipazione):

- 1. SINTESI S.r.l.;
- 2. E.B.S. Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata ;
- 3. ASI S.r.l.;
- 4. ETRA ENERGIA S.R.L.;
- 5. PRO.NET S.R.L. in liquidazione;
- 6. NE-T (by Telerete Nordest) S.r.l.;
- 7. UNICAENERGIA S.R.L.;
- 8. VIVERACQUA S.C.A.R.L.;
- 9. ONE ENERGY S.R.L..

CON specifico riferimento alle partecipazioni dirette si prevedeva il mantenimento unicamente la partecipazione nella società ETRA Spa, in quanto società affidataria di servizi pubblici;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 2.10.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno), ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P;

TENUTO conto che in attuazione del piano di razionalizzazione *ex* art. 24 TUSPP è stata deliberata e attuata:

- a) la fusione per l'incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T..A. S.p.A, Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche nonché
- b) l'alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l.;
- c) la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
- in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP ETRA S.p.A. ha richiesto un parere allo Studio legale N.R.F. e associati di Padova onde acquisire elementi specifici di giudizio sulla legittimità della detenzione partecipazioni detenute da Etra e, quindi, indirettamente dai comuni soci:
- in data 03.09.2018 è pervenuto il citato parere legale, le cui conclusioni si riportano di seguito integralmente:
 - 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**: alla luce delle recenti novelle normative e procedimentali (i.e. D.M. 2 marzo 2018) e degli incentivi governativi, effettuare, in tempi rapidi,

una stima economica costi/benefici per stabilire se possa risultare conveniente investire per realizzare e mettere in esercizio l'impianto per la produzione di biometano;

- 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L. unipersonale**: ove la parte predominante degli introiti derivasse da attività svolta per il socio unico, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il brand e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante, con un proprio marchio e con una sezione dedicata all'interno del sito istituzionale di Etra S.p.A.;
- 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L.** in liquidazione: attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 4) con riferimento a **NET-T by Telerete Nordest S.R.L.**: nessuna attività stante l'intervenuta alienazione della società del 31 luglio scorso;
- 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**: monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20;
- 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**: procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell'impianto per renderlo produttivo e remunerativo;
- 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**: mantenere la partecipazione stante il trend positivo del bilancio degli ultimi anni;
- 8) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L.: mantenere la partecipazione".

Il 12 novembre 2018 il Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. ha incontrato l'Amministratore Unico di Etra Biogas Schiavon - EBS sarl, il quale ha illustrato i risultati dell'analisi dello studio Righini di Verona, incaricato di valutare il *business plan* della stessa società e l'ipotesi di conversione parziale dell'impianto a biometano. Delle due ipotesi di sviluppo prese in considerazione (carri bombolai e liquefazione *outside*) la seconda (liquefazione *outside*) è stata ritenuta meritevole di approfondimento. Tuttavia, proprio a seguito delle ulteriori verifiche, è emerso che la realizzazione dell'impianto di liquefazione a causa della piccola scala avrebbe richiesto anche costi di gestione maggiori rispetto a quelli ipotizzati.

Tutto ciò premesso, condivise le conclusioni del parere legale testé richiamate e alla luce degli obiettivi fissati nel piano di razionalizzazione straordinario approvato ai sensi dell'art. 24 TUPSS, si propone di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente dai comuni soci di Etra S.p.A. nei termini di seguito indicati:

- 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatatane la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da Etra S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L**. **unipersonale**, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 4) con riferimento a **NET-T S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;

- 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- 7) con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., mantenere la partecipazione;
- 8) con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L., mantenere la partecipazione.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che l'art. 20 del TUSP dispone che, annualmente, le amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PROPONE

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare il Piano di razionalizzazione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017, come di seguito riportato:
- A. con riferimento alle partecipazioni dirette, mantenimento unicamente della partecipazione nella società ETRA Spa, in quanto società affidataria di servizi pubblici;
- B. con riferimento alle partecipazioni indirette, detenute attraverso la partecipazione in ETRA Spa, nei termini di seguito indicati:
- con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatatane la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- con riferimento a **SINTESI S.R.L. unipersonale**, procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;

- con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- con riferimento a **NET-T S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
- con riferimento a **ASI S.R.L.**: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- con riferimento a ETRA ENERGIA S.R.L., mantenere la partecipazione;
- con riferimento a VIVERACQUA S.C.A R.L., mantenere la partecipazione.
- 3. Di incaricare l'ufficio preposto agli adempimenti conseguenti, quali l'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- 4. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 6. di disporre che la deliberazione consigliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE - ANNO 2018 (ART. 20 DLS 175/2016)

.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente deliberazione.

lì, 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio F.to CERETTA dott. Gianni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

-il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

lì, 12/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to CERETTA dott.Gianni

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

L'argomento oggetto del presente ordine del giorno viene illustrato dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Dott. Ceretta Gianni, il quale chiarisce che è un atto dovuto ed elenca le società inserite nel piano per le quali vi è una partecipazione diretta o indiretta del Comune di Battaglia.

Il Sindaco-Presidente con riscontrando significativi interventi passa alla votazione e si ottiene il seguente risultato:

Con voti:

Favorevoli nr. 8 Contrari nr. 0

Astenuti nr. 2 (Dona' Daniele, Bedin Alfredo)

espressi dai nr. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

Di fare propria la proposta di deliberazione così come presentata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Il Sindaco dichiara chiusa la seduta alle ore 21:06 circa.